

COMUNE DI CORINALDO
Provincia di Ancona

ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO DI N. 2 AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “S. M. GORETTI” E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GUIDO DEGLI SFORZA” DI CORINALDO

Il Comune di Corinaldo, di seguito denominato "Comune", con sede in Corinaldo, via del Corso n. 9, Cod. Fisc. e P.I. 00106410426, nella persona della responsabile della I Area – Ufficio segreteria e affari generali, dott.ssa Paola Lorenzetti;

l'Istituto Comprensivo di Corinaldo, di seguito chiamato "Istituto", con sede a Corinaldo, piazzale della Liberazione, 2 (C. F. 92015290429) nella persona del suo legale rappresentante, la Dirigente Scolastica dott.ssa Caterina Vespoli;

PREMESSO

che il comune di Corinaldo, in accordo con l'Istituto Comprensivo di Corinaldo, ha stabilito di organizzare un servizio di “doposcuola” per gli alunni della scuola primaria “S. M. Goretti” e della scuola secondaria “Guido degli Sforza” di Corinaldo;

che detto servizio avrà cadenza bisettimanale e verrà effettuato nei giorni di martedì e venerdì;

che, quale sede del “doposcuola”, è stata individuata un’aula in ciascuno dei plessi scolastici suddetti, unitamente ai bagni a servizio delle aule medesime;

che, in virtù dell'art. 38, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129/2018 necessita acquisire dall'Istituto Comprensivo la disponibilità alla concessione di detti locali;

che la concessione di locali a terzi per un utilizzo temporaneo è possibile a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione a compiti educativi, didattici, formativi, culturali e sociali, nel rispetto della normativa vigente;

che il Comune di Corinaldo, giusta deliberazione G. M. n. del/2023, ha provveduto ad approvare apposito schema di accordo per la regolamentazione delle modalità di fruizione dei locali suddetti;

SI CONVIENE e SI STIPULA

Art,. 1. -l'Istituto Comprensivo di Corinaldo mette a disposizione del Comune di Corinaldo i locali ed i servizi sotto elencati:

- n. 1 aula (indicata con atto successivo da parte del dirigente scolastico) della scuola primaria “S. M. GORETTI” con uso del bagno, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 del giorni di martedì e venerdì, per lo svolgimento dell’attività di “doposcuola”;
- n. 1 aula (indicata con atto successivo da parte del dirigente scolastico) della scuola secondaria di primo grado “Guido degli Sforza” con uso del bagno, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 del giorno di lunedì e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nel giorno di mercoledì, per lo svolgimento dell’attività di sostegno linguistico e di “doposcuola”;

Art 3. - Modalità di utilizzo dei locali

I locali saranno utilizzati dal concessionario nel periodo: novembre 2023- maggio 2024.

L’attività di doposcuola verrà effettuata mediante appalto comunale a cooperativa specializzata nel settore.

Il personale scolastico farà accedere gli educatori incaricati alle strutture scolastiche. Gli educatori avranno cura di accompagnare gli alunni presso la classe adibita al doposcuola e provvederanno

Firmato digitalmente da VESPOLI CATERINA

alla sorveglianza dei medesimi.

All'uscita, gli educatori avranno cura di chiudere le porte di accesso agli edifici scolastici, durante le attività di doposcuola non è prevista la presenza di personale scolastico docente e non docente.

Art. 4. - Obblighi del comune

Il comune si impegna:

- a prendere visione del Documento per la Valutazione dei Rischi e a rispettare le norme per la prevenzione e la protezione ivi contenute;
- a rispettare il Regolamento d'istituto;
- a esonerare l'Istituto e il personale dello stesso da ogni responsabilità per infortuni, danni a persone o cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo dei locali di cui si tratta e nell' esecuzione del presente accordo, subiti dal concessionario e/o da terzi;
- a risarcire l'Istituto di qualunque sottrazione di beni mobili, impianti e attrezzature e di danno a persone, beni mobili, immobili, impianti e attrezzature verificatosi in maniera inequivocabile in dipendenza dell'utilizzazione da parte del comune oppure dovuto a materiali e attrezzature di proprietà del comune collocati nella scuola, la cui presenza nei locali deve essere espressamente autorizzata;
- a rendere indenne l'Istituto ed il personale dello stesso contro azioni giudiziarie intentate per danni subiti da terzi, a seguito dell'esecuzione del presente accordo;
- a dotarsi di una assicurazione, per responsabilità civile verso terzi, per gli alunni che frequentano il servizio;
- ad assumersi la custodia dei locali e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola dalle spese connesse con l'utilizzo. In modo particolare il concessionario si impegna a spegnere le luci e qualsiasi impianto elettrico utilizzato e a chiudere le porte di ingresso dell'edificio scolastico al termine delle attività di propria competenza e a controllare che durante le attività stesse le porte di ingresso dell'edificio scolastico siano chiuse dopo l'ingresso degli alunni;
- a non utilizzare strumenti e materiali di proprietà dell'Istituto, se non in accordo con l'Istituto stesso, ed a provvedere a proprie spese al riordino, alla igienizzazione e alla pulizia dei locali assegnati (aule, bagni), al termine dell'attività ed a renderli agibili prima dell'inizio delle lezioni;
- ad individuare gli educatori addetti al servizio quali responsabili della regolare chiusura dei locali e del corretto utilizzo degli stessi. Detti educatori non saranno in possesso delle chiavi degli immobili utilizzati, che verranno consegnate dall'Istituto comprensivo al personale incaricato dal Comune per la pulizia dei locali.
- I suddetti educatori provvederanno ad evitare l'accesso da parte degli allievi o di altri nei locali che non sono oggetto del presente accordo, a far rispettare il regolamento d'uso e le norme vigenti, comprese quelle antifumo. I nominativi degli educatori dovranno essere comunicati all'Istituto Comprensivo;
- Gli educatori incaricati si assicureranno che le attività del doposcuola non ostacolano, in alcun modo, quelle proprie dell'Istituto Comprensivo, che dovessero attuarsi contemporaneamente. Se dovesse verificarsi quanto suddetto, il soggetto terzo dovrà modificare le modalità di realizzazione delle proprie iniziative, cambiando eventualmente giorno e ore;
- a sospendere la propria attività o a trasferirla in altri locali, in caso di improrogabile necessità dei locali da parte dell'Istituto per le sue attività, previa comunicazione da parte dell'Istituto con un anticipo di almeno cinque giorni e nei casi urgenti il giorno stesso;

Art 6 - Obblighi della scuola.

La scuola si impegna ad effettuare giornalmente un'accurata verifica degli arredi e delle attrezzature utilizzate e a contestare immediatamente (entro le 48 ore successive alla verifica) per scritto al concessionario eventuali danneggiamenti. E' in facoltà del comune fare altrettanto prima dell'inizio delle attività facendone segnalazione verbale immediata al personale dell'Istituto seguita da comunicazione scritta, entro le successive 48 ore.

Art 7 - Durata

Il presente accordo avrà durata fino al 30/5/2024, salvo disdetta da comunicare con almeno un mese di anticipo. La rescissione della presente accordo è prevista per tutte le parti per giusta causa da comunicarsi per iscritto tramite PEC. In particolare si procederà alla immediata rescissione dell'accordo per eventuali inadempienze di obblighi posti a carico del Concessionario.

Corinaldo,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Caterina Vespoli

LA RESPONSABILE DELLA I AREA

Dott.ssa Paola Lorenzetti

Firmato digitalmente da VESPOLI CATERINA